

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 12796/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 12796 del 2018, proposto da

Rossana Izzo, rappresentata e difesa dall'avvocato Cristiano Pellegrini Quarantotti,
con domicilio telematico in atti e domicilio eletto presso il suo studio in Roma,
viale Mazzini, n. 88;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del legale
rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

Consorzio Interuniversitario CINECA, in persona del legale rappresentante *pro
tempore*, non costituito in giudizio;

nei confronti

Gisberta Chiorazzo, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del provvedimento di non ammissione di parte ricorrente alla Scuola di

Specializzazione in Medicina in Malattie dell'Apparato Cardiovascolare, presso l'Università di Roma La Cattolica o altre sedi, e/o, comunque, in via subordinata, alla Scuola di Specializzazione in Medicina in Allergologia ed Immunologia Clinica, presso l'Università di Roma La Cattolica o altre sedi, e/o, comunque, in via ancora subordinata, alla Scuola di Specializzazione in Medicina in Chirurgia Plastica, presso l'Università di Roma La Cattolica o altre sedi, e/o, comunque, in via ulteriormente subordinata, ad altre Scuole e sedi disponibili, giusto concorso per l'accesso alle predette Scuole, indetto dal M.I.U.R. – Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca – Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore, con D.D.G. n. 1208 del 17 maggio 2018, e successive modifiche, “*Bando di ammissione dei medici alle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria A.A. 2017-2018*”, previa declaratoria del diritto di parte ricorrente ad iscriversi alle suddette Scuole;

- della graduatoria di merito unica nazionale, pubblicata secondo le indicazioni di cui al D.D.G. n. 1208 del 17 maggio 2018 (e successive modifiche), nonché i successivi relativi aggiornamenti e/o scorrimenti e/o “*scaglioni*” di scelta; altresì, del funzionamento della graduatoria medesima e delle relative assegnazioni dei candidati alle Scuole sulla base del raggruppamento degli stessi nei previsti “*scaglioni di scelta e di assegnazione*”, di volta in volta susseguiti, nella parte in cui non collocano parte ricorrente in posizione utile alla iscrizione alle suddette Scuole, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essa richiamati e/o menzionati;

- dell'attribuzione ed indicazione per ogni candidato, nell'ambito della graduatoria anzidetta, del punteggio ottenuto, della posizione e, nel caso, della Scuola e della sede universitaria di assegnazione, secondo le indicazioni di cui al richiamato D.D.G. n. 1208 del 17 maggio 2018, nella parte in cui non collocano parte ricorrente in posizione utile alla iscrizione alle Scuole, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essa richiamati e/o menzionati;

- del D.D.G. n. 1208 del 17 maggio 2018 e successive modifiche, emanato dal M.I.U.R. – Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca – Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore, denominato “Bando di ammissione dei medici alle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria A.A. 2017-2018”, nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;
- del D.M. n. 536 del 12 luglio 2018, denominato “*Decreto Ministeriale di distribuzione contratti di formazione medica specialistica presso le scuole di specializzazione mediche A.A. 2017/2018*” e relativo Allegato 1 recante Tabella di suddivisione contratti per scuola di specializzazione, nonché del richiamato D.D.G. n. 1208 del 17 maggio 2018, con particolare riguardo alla determinazione del numero e dell'elenco dei contratti e dei posti disponibili relativi alle Scuole di Specializzazione in Medicina a.a. 2017/2018, pari a 6.200, in misura di gran lunga inferiore rispetto al maggiore fabbisogno di medici specialisti da formare, determinato in 8.569 unità, così come stabilito dall'Accordo tra il Governo e le Regioni e province autonome di Trento e Bolzano Rep. Atti n. 110/CSR del 21 giugno 2018 “*Determinazione del fabbisogno di medici specialisti da formare per il triennio accademico 2017/2020, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 368*”;
- di tutti gli atti e/o provvedimenti, anche sconosciuti, con i quali il M.I.U.R., ha stabilito l'attivazione di n. 6.200 contratti di formazione medica specialistica per l'a.a. 2017-2018, in palese violazione del predetto Accordo tra il Governo e le Regioni e province autonome di Trento e Bolzano Rep. Atti n. 110/CSR del 21 giugno 2018;
- del provvedimento con cui, ai sensi dell'art. 10 del D.D.G. n. 1208 del 17 maggio 2018, è stato disposto l'ultimo scorrimento della graduatoria in data 25 ottobre 2018, nonché del provvedimento di chiusura delle graduatorie medesime, senza la possibilità di ulteriori subentri su posti eventualmente rimasti non assegnati in conseguenza di mancata immatricolazione, di rinunce, o di ogni altra ragione;

- del Decreto Ministeriale n. 130 del 10 agosto 2017 “*Regolamento concernente le modalità per l’ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, ai sensi dell’articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368*”, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;
- del Decreto Ministeriale 2 maggio 2018, prot. n. 13704, di costituzione della Commissione Nazionale di cui all'articolo 4 del Regolamento n. 130/2017, dei provvedimenti e/o atti relativi e da essa compiuti, ancorché non conosciuti, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati;
- dei quesiti predisposti per la prova concorsuale e somministrati ai candidati;
- dei verbali e degli atti, ancorché non conosciuti, con i quali la Commissione Nazionale di cui all'articolo 4 del Regolamento n. 130/2017 ha validato i quesiti e specificato i criteri di cui all'articolo 5 del medesimo Regolamento, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio e della approvazione della graduatoria unica nazionale, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati;
- dei provvedimenti, atti e/o verbali, ancorché non conosciuti, con cui sono state individuate le sedi di svolgimento della prova concorsuale, nonché della valutazione dell’idoneità delle stesse ai fini del concorso stesso, circa l’adozione di specifiche e tassative predisposizioni tecnico – informatiche, volte a garantire affidabilità, trasparenza e uniformità sia nella somministrazione dei quesiti, sia nelle operazioni di correzione;
- delle modalità di svolgimento della prova e delle procedure di vigilanza presso le diverse sedi, secondo le previsioni di cui all’Allegato 5 del D.D.G. n. 1208 del 17 maggio 2018;
- delle modalità di svolgimento della prova a livello telematico, del software e l’hardware adottati, delle postazioni e dei computer messi a disposizione dei candidati, dell’autenticazione delle prove dei candidati attraverso l’inserimento di codice fornito dalla commissione d’aula, delle modalità di identificazione dei

candidati e dell'associazione delle prove a ciascuno di essi;

- dei verbali e degli atti relativi all'espletamento della prova selettiva presso le diverse sedi di concorso, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati e/o, comunque, ancorchè non conosciuti;
- di ogni altro atto presupposto, successivo, connesso e consequenziale, anche non conosciuto, che, comunque, impedisce l'iscrizione di parte ricorrente alle Scuole di Specializzazione in Medicina a.a. 2017/2018, secondo quanto indicato in precedenza.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2019 la dott.ssa Eleonora Monica e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Preso atto di quanto esposto dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca nella relazione istruttoria da ultimo depositata, in vista dell'odierna camera di consiglio, il 21 gennaio 2019, in cui si afferma che:

- il numero dei posti da assegnare alla varie scuole di specializzazione dislocate presso le università italiane è dipeso (come accaduto negli anni passati) dai vincoli di bilancio e dalle risorse rese disponibili dal MEF in relazione all'anno accademico in corso;
- *“tutti i posti sono annualmente integralmente assegnati”*;
- eventuali posti possono liberarsi in qualunque momento dell'anno per effetto di rinunce agli studi e le corrispondenti somme vengono, comunque, puntualmente

reimpiegate per la formazione medica specialistica;

- anche per l'anno accademico 2017/2018 *“non risultano, allo stato, in base alla normativa vigente, contratti non utilizzati”* né, dunque, risorse disponibili, avendo il Ministero provveduto ad assegnare assegnare *“TUTTI i 6.200 contratti disponibili”*;

- nel caso delle Scuole di Specializzazione Mediche (a differenza di quanto avviene per l'accesso programmato alle università) non si ha una graduatoria unica per un unico corso di studio, sul quale tutti i candidati concorrono, bensì *“una graduatoria unica per 50 diversi corsi di studio”*, con conseguente *“impossibilità ontologica di operare gli scorrimenti”*, avvenendo le assegnazioni dei candidati alle scuole attraverso il raggruppamento dei candidati in rapporto alla posizione in graduatoria in *“scaglioni di scelta e di assegnazione”* (art. 9 del decreto n. 1208/2018);

Considerato che il fabbisogno professionale è sicuramente un elemento da considerare nella determinazione dei posti da assegnare alle scuole di specializzazione ma certamente non è l'unico né quello decisivo, dovendosi anche valutare le coperture economiche a monte e, ancor prima, l'offerta formativa che, in termini di risorse, mezzi, laboratori, la singola scuola è in grado di offrire per l'adeguata formazione degli specializzandi (la cui preparazione è un bene primario che non può prescindere dall'idoneità della struttura e della docenza);

Rilevato che i corsi di primo anno sono ormai in avanzato stato di svolgimento;

Considerato, altresì, l'interesse pubblico (non recessivo, ad avviso del Collegio) all'ordinato e proficuo svolgimento delle attività di formazione da parte dei più meritevoli che, invece, può essere messo a repentaglio dall'accesso di un numero indeterminato e non programmato di nuovi studenti, senza che gli atenei possano assicurare le necessarie dotazioni e strumenti;

Ritenuto, pertanto, che non sia possibile accogliere la domanda cautelare.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) respinge l'istanza cautelare.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Gabriella De Michele, Presidente

Achille Sinatra, Consigliere

Eleonora Monica, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Eleonora Monica

IL PRESIDENTE
Gabriella De Michele

IL SEGRETARIO